

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**la**  
**Corte dei conti**  
**in**  
**Sezione regionale di controllo per la Puglia**

Nella camera di consiglio del 6 novembre 2014 composta da:

Consigliere	Luca Fazio	Presidente f.f.
Consigliere	Stefania Petrucci	
Referendario	Rossana De Corato	
Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Referendario	Carmelina Adesso	Relatore

ha assunto la seguente deliberazione

sulla richiesta di parere formulata dal Presidente della Regione Puglia trasmessa con prot. n. 6271 del 15 ottobre 2014 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia il 17 ottobre 2014 prot. 0003240-17/10/2014-SC-PUG-T75-A;

Vista l'ordinanza n.59 del 23 ottobre 2014 con la quale è stata convocata la Sezione regionale di controllo per il giorno 6 novembre 2014;

udito il relatore, Referendario Carmelina Adesso

Ritenuto in

FATTO

Il Presidente della Regione Puglia chiede alla Sezione un parere in merito alla portata del divieto di conferire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza previsto dall'art 5 comma 9 d.l. 95/2012 conv. in l. 135/2012, come modificato dal d.l. 90/2014 conv. in l. 114/2014.

In particolare, il Presidente chiede se, tra le tipologie di incarichi esterni il cui conferimento in favore di soggetti in quiescenza è vietato dalla norma citata, debbano essere ricompresi o meno gli incarichi professionali di rappresentanza e patrocinio giudiziale.

Considerato in

## DIRITTO

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ammissibilità, sia soggettiva che oggettiva, della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, comma 8, della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In relazione al profilo di ammissibilità soggettiva, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Presidente della Regione Puglia, per cui non vi è dubbio in merito alla sussistenza del requisito predetto.

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, nel testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo.

Invero, l'art. 45 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze.

Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non è tuttora operante, la Sezione ritiene soggettivamente ammissibile la richiesta di parere.

Sul piano dell'ammissibilità oggettiva, si rammenta che la Corte dei Conti, secondo il disposto dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di "*contabilità pubblica*".

Il Collegio evidenzia che le Sezioni Riunite in sede di Controllo, con la deliberazione n. 54 depositata in data 17/11/2010 resa in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D. L. 1/07/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3/08/2009, n. 102, condividendo l'orientamento già espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5 del 17/02/2006, hanno affermato che la nozione di "*contabilità pubblica*" strumentale alla funzione consultiva deve assumere un ambito limitato alle normative ed ai relativi atti applicativi che disciplinano l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina inerente la gestione dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la gestione delle spese, la disciplina del patrimonio, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

Le Sezioni Riunite hanno, inoltre, sottolineato che *il concetto di contabilità pubblica consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici.*

Per consolidato orientamento delle Sezioni Regionali di Controllo, fatto proprio anche da questa Sezione, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici; non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati, non potendo tramutarsi in una verifica postuma di legittimità, e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte.

Stante quanto sopra, il quesito proposto dalla Regione Puglia rientra nel perimetro della contabilità pubblica, come sopra delineato, avendo carattere generale e non riguardando un fatto gestionale specifico o un provvedimento già adottato.

Passando al merito, si chiede se nella nozione di incarichi di studio e di consulenza cui si riferisce la previsione dell'art 5 comma 9 d.l. 95/2012 conv. in l. 135/2012 debbano rientrare o meno gli incarichi di rappresentanza e patrocinio in giudizio.

La disposizione in esame, inserita in un *corpus* normativo volto- com'è noto- ad una riduzione e razionalizzazione delle spese degli apparati amministrativi, sancisce il divieto di conferimento di incarichi di studio e consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

La previsione è la risultante della modifica introdotta dall'art 6 d.l. 24 giugno 2014 n. 90 conv. in l. 11 agosto 2014 n. 114 che ne ha ampliato i presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione. Mentre nella versione previgente, infatti, il divieto riguardava gli ex dipendenti dell'amministrazione che nell'ultimo anno avessero svolto funzioni ed attività corrispondenti a quelli oggetto dell'incarico da conferire, a seguito della modifica introdotta con d.l. 90/2014, il divieto è stato esteso a tutti i soggetti "*già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza*". In altre parole, il divieto abbraccia non solo gli ex dipendenti dell'ente, ma tutti i lavoratori (dipendenti, lavoratori autonomi) privati o pubblici (quindi, a prescindere dalla natura dell'ex datore di lavoro) in quiescenza. Sul piano oggettivo, peraltro, non è più necessario che l'oggetto del conferimento consista in attività o mansioni già svolte in precedenza, essendo il divieto esteso a qualunque incarico di studio e consulenza (oltre che agli incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati).

Il perimetro applicativo della nozione di incarichi di studio e consulenza è stato delineato dalla giurisprudenza di questa Corte con deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 6/CONTR/05 del 15 febbraio 2005 e della Sezione delle Autonomie n. 6/AUT/2008 del 14 marzo 2008, come ricordato dalla stessa Regione istante e come ribadito recentemente da questa Sezione con deliberazione n. 131/PAR/2014 del 16 giugno 2014.

Sulla base delle pronunce sopra richiamate, possono considerarsi incarichi di consulenza quelli volti ad acquisire da un soggetto esperto un giudizio su una determinata questione, mentre sono incarichi di studio quelli volti a ricercare soluzioni su questioni inerenti all'attività di competenza dell'amministrazione conferente (in tal senso, anche il D.P.R. 338/1994), i cui risultati verranno trasfusi in una relazione scritta finale.

L'incarico al legale, pertanto, potrebbe rientrare nella nozione di consulenza solo nel caso in cui abbia per oggetto la resa di un mero parere, mentre rimane esclusa l'attività di rappresentanza processuale e di difesa in giudizio (cfr. Sezioni Riunite, deliberazione n. 6/CONTR/2005).

In conclusione, questa Sezione ritiene che non vi siano ragioni, in difetto di previsione contraria sul piano normativo, per discostarsi dal quadro ermeneutico sopra delineato, sicché anche ai fini del divieto dell'art 5 comma 9 d.l. 95/2012 mod. dall'art 6 d.l. 90/2014, gli incarichi professionali di rappresentanza e patrocinio giudiziale rimangono estranei alla nozione di incarichi di studio e consulenza.

PQM

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Presidente della Regione Puglia.

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2014.

Il Relatore

Il Presidente f.f.

F.to Carmelina Adesso

F.to Luca Fazio

Depositata in Segreteria il 06/11//2014

Il Direttore della Segreteria

F.to dott.ssa Marialuce Sciannameo